

PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 2022

DIRITTO TRIBUTARIO

**REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI
REGIMI FISCALI DEGLI STUDI LEGALI**

Alfonsoantonio Morgillo
29 aprile 2022

SOCIETÀ TRA AVVOCATI:

~~TENTATIVI~~
TENTATIVI

Art. 5 Legge n. 247/2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Articolo abrogato dalla Legge 124/2017

- Società di persone società di capitali o società cooperative con soci iscritti all'albo
- Redditi di lavoro **autonomo** anche ai fini previdenziali
- **Non costituiva attività di impresa**
- **No fallimento**
- **Sì composizione delle crisi da sovraindebitamento**

SOCIETÀ TRA AVVOCATI:

~~TENTATIVI~~
TENTATIVI

Schema di D.Lgs. 175/2014 su Legge delega n. 23/2014 Articolo 11 espunto dalla versione definitiva

- Regime fiscale previsto per le associazioni tra professionisti
- Art. 5 comma 3 TUIR
- Criterio di cassa

Criticità per società di capitali

- Applicazione di due regole fiscali (di cassa e di competenza)
- Doppia contabilità
- Proliferazione di adempimenti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4 Legge n. 247/2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

- la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati
- l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale
- La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4 Legge n. 247/2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

i redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo il criterio di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale

- Sì regime semplificato

- Sì regime semplificato

- No regime forfetario

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Reddito dell'associazione

- Reddito di lavoro **autonomo** ex art. 53 TUIR
- Reddito determinato secondo il principio di **cassa**
- Somma algebrica tra **compensi percepiti** e **spese sostenute inerenti** nel periodo di riferimento
- **L'utile** è attribuito agli associati in proporzione alle quote di partecipazione

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Esempio

- *Studio associato con due soci con pari quota di partecipazione*
- *Compensi percepiti nel 2021: euro 250.000,00*
- *Spese sostenute nel 2021: euro 50.000,00*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Esempio

➤ **Reddito complessivo** (250.000 – 50.000) **200.000,00**

➤ *Attribuzione per trasparenza ai due soci (nell'esempio, con quote uguali)*

➤ *Sono soggetti eventualmente alla ritenuta alla fonte*



100.000,00



100.000,00

Redditi di lavoro autonomo

Artt. 53 e 54

TUIR

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Esempio approssimativo che, tra l'altro, non tiene conto delle detrazioni di imposta

➤ <i>Reddito complessivo singolo socio</i>	100.000,00
➤ <i>Oneri deducibili</i> (es. contributi previdenziali)	10.000,00
➤ <i>Reddito imponibile</i>	90.000,00
➤ Irpef lorda singolo socio (aliquote per scaglioni)	
3450 + 3250 + 7700 + 17200	31.600,00

Tassazione complessiva dei due soci approssimativa (31.600+31.600+12425 IRAP)

75.625,00

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Art. 4 BIS L. 247/2012

Esercizio della professione forense in forma societaria

- *Società di persone*
- *Società di capitali*
- *Società cooperative*

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Art. 4 BIS L. 247/2012

Esercizio della professione forense in forma societaria

- a) *i soci, per almeno **due terzi** del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni*
- b) *la **maggioranza** dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati*
- c) *I componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di **amministratori***

Principio della personalità della prestazione professionale

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 118/2003 (SOCIETÀ EX D.LSG. 96/2001)

- Le società tra avvocati costituite in base al D. Lgs. n. 96 del 2001 erano assimilabili alle *società in nome collettivo*
- Prevalenza del carattere *professionale e personale* della prestazione di assistenza legale
- Reddito di *lavoro autonomo*
- *Ritenuta d'acconto sui compensi*

AGENZIA DELLE ENTRATE


RISOLUZIONE N. 35/2018

Società tra avvocati costituite ex art. 4 bis L. 247/2012

- *Rimane il principio della personalità della prestazione professionale*
- *Tuttavia il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito d'impresa***

CASS., 17 MARZO 2021, N. 7407

«Non vi è una norma che qualifichi la natura del reddito prodotto dalle STA»



Profilo soggettivo:
Redditi di impresa

Profilo oggettivo:
Redditi di lavoro autonomo

CASS., 17 MARZO 2021, N. 7407

Redditi di lavoro autonomo?

- *Dipende dalla concreta configurazione della società, da accertarsi caso per caso*
- *Autonomo profilo organizzativo rispetto al lavoro professionale:*
 - ✓ *"capace di spersonalizzare l'attività svolta«?*
 - ✓ *"di fornire, come struttura a sé stante, quella stessa prestazione professionale che connota l'attività personale tipica del professionista*

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA N. 600/2021

Redditi di impresa

- *le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa*
- *da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito di impresa***

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Regimi fiscali: sintesi

- *E' quello proprio del modello societario prescelto*
- *I redditi prodotti dalle STA soggiacciono al regime di tassazione dei redditi di impresa (tranne società semplice)*

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Società di persone: *tassazione per trasparenza*

- *I redditi prodotti dalle società di persone vengono attribuiti automaticamente pro quota ai soci e assoggettati in capo ad essi ad aliquota progressiva IRPEF **indipendentemente dall'effettiva percezione***
- *L'IRAP è versata dalla S.T.A.*

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Società di capitali

(che non hanno optato per la tassazione per trasparenza)

- *La Società assolve l'IRES*
- *La società assolve l'IRAP*
- *In caso di distribuzione di dividendi ai soci, si applica, in caso di persone fisiche residenti, una ritenuta del **26%** a titolo di imposta*
- *I compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto*

SRL 2 SOCI UTILE 250.000,00

N.B. L'esempio è approssimativo e non tiene conto delle detrazioni e di altri aspetti che esulano dall'argomento trattato

➤ IRES (aliquota 24%)	60.000,00
➤ IRAP (Campania, aliquota 4,97%)	12.425,00
Quota attribuita al socio	125.000,00
Ritenuta a titolo di imposta <i>per ciascun socio in caso di distribuzione di utili</i>	32.500,00
Tassazione complessiva approssimativa	77.425,00

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Possibili vantaggi per le SRL

- *I vantaggi iniziano in caso di redditi elevati (si evita la tassazione progressiva IRPEF)*
- *Non vi è l'obbligo di distribuire i dividendi*
- *Non vi è il meccanismo di tassazione per trasparenza di associazioni e società di persone*
- *In caso di distribuzione di dividendi ai soci, si applica una ritenuta fissa a titolo di imposta*

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Società cooperative

- *La Società assolve l'IRES*
- *La società assolve l'IRAP*
- *Viene ricondotta alle cooperative di lavoro e gli utili possono essere tassati in via agevolata e distribuiti ai soci*

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISPOSTA N. 107/2018

TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN SAS

- *L'associazione non svolge attività commerciale: Art. 54 TUIR: **concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante cessione a titolo oneroso***
- ***costo** fiscalmente riconosciuto per la società risultante dalla trasformazione*

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISPOSTA N. 107/2018

CATEGORIA REDDITUALE

- *il reddito prodotto dalla SAS è qualificabile come reddito d'impresa*
- **No ritenute**

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 177/2009

Cessione della clientela per la costituzione di un'associazione professionale

- Ogni singolo associato apporta le proprie capacità intellettuali e la propria *clientela* senza ricevere compenso
- La cessione della clientela da parte del singolo professionista alla costituenda associazione non integra l'ipotesi di cui all'articolo 54, comma 1- quater, del TUIR
- l'apporto della clientela personale del professionista all'associazione, anche se previsto a titolo gratuito, è *elemento considerato ai fini della diversa modulazione nella ripartizione delle quote di partecipazione agli utili*

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 177/2009

Cessione della clientela per la costituzione di un'associazione professionale

l'apporto della clientela in occasione dell'ingresso in uno studio associato, senza corresponsione di compenso, configura un'operazione fiscalmente irrilevante in capo ai singoli associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISPOSTA N. 125/2018

Conferimento dello studio professionale in una società

- L'operazione di conferimento è disciplinata dall'art. 54 del TUIR
- Costituisce plusvalenza e concorre a formare il reddito di lavoro autonomo